

ALLONTANAMENTO DEI COMUNITARI

FONTI ATTUALI

- Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali
- Regolamenti e Direttive (es. direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, attuata in Italia con D. Lgs. 6/2/2007 n. 30 e succ. mod.)
- I Trattati dopo Lisbona :
Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata aggiornata)
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata aggiornata, già Trattato che istituisce la Comunità Europea)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)
- giurisprudenza

ART. 79 TFUE

“1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2....”

PRINCIPIO DI NON REFOULEMENT

- Art. 4 Carta di Nizza: divieto di tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti
- Art. 19 Carta di Nizza: protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

A CHI SI APPLICA IL D.LGS 30/2007

- Ai cittadini comunitari
- Ai familiari comunitari dei cittadini comunitari
- Ai familiari extracomunitari ex art. 2 d. lgs. 30/2007 (artt. 6, 10, 14 D.Lgs. 30/2007)
- Art. 23 D. Lgs. 30/2007 (familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana)
- Agli altri familiari ex art. 3 d. lgs. 30/2007?

ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI COMUNITARI

MOTIVI TASSATIVI (art. 20 co 1)

- Per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21);
- Per motivi di sicurezza dello Stato (art. 20 co 2)
- Per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20 co 3)
- Per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

[+ motivi di salute pubblica art. 20 co. 8]

Principi che regolano l'adozione dei provvedimenti di allontanamento

- proporzionalità;
- no ragioni di ordine economico;
- no comportamenti individuali diversi da quelli che rappresentano una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
- no automatismi in presenza di condanne penali;
- valutazione della durata del soggiorno, dell'età, della situazione familiare ed economica, delle condizioni di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel t.n., dell'importanza dei legami con il paese d'origine
- N.B. : il provv. deve essere notificato

Limitazioni all'allontanamento per determinate categorie di persone:

- Titolari di permesso permanente : no motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza a meno che non siano “gravi” (art. 20 co.6)
- Soggiornanti da più di un decennio e minori : solo sicurezza dello Stato e motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20 co. 7)

Chi adotta i provvedimenti:

- Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario

ECCEZIONE : MINISTRO DELL'INTERNO

- - provv. per motivi di sicurezza dello Stato;
- - provv. per motivi imperativi di pubblica sicurezza solo se adottati nei confronti dei soggetti di cui al comma 7 (beneficiari di diritto di soggiorno che hanno soggiornato nei precedenti 10 anni e minorenni)

Contenuto del provv.

- Motivazione (no solo per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato)
- traduzione
- termine per lasciare il territorio (salvo immediata esecuzione nei casi d'urgenza)
- durata del divieto di reingresso (no per i casi ex art. 21, accompagnati da attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento)

Esecuzione dell'allontanamento

- Termine volontario non inferiore ad un mese, riducibile a dieci giorni per i casi di comprovata urgenza
- Accompagnamento coattivo (nei casi dell'art. 20 caso per caso può essere disposto; nei casi dell'art. 21 può essere emesso solo, in caso di mancata ottemperanza al primo provvedimento nel termine stabilito, con nuovo provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico)

Tutela giurisdizionale

Regole comuni ex art. 22 d.lgs. 30/2007

- Sottoscrizione può essere personale
 - Presentazione anche per il tramite di rappresentanza diplomatica o consolare
 - Istanza di sospensione (no per motivi di sicurezza dello Stato) – se negata il comunitario può rientrare, previa autorizzazione del questore
- + Patrocinio a spese dello Stato

Davanti al TAR Lazio

procedimento amministrativo ai sensi del c.p.a.
(d. lgs. n. 104/2010 e succ. mod.)

- Provvedimenti per motivi di sicurezza dello Stato;
- provvedimenti prefettizi emessi per motivi di ordine pubblico

Al Tribunale ordinario

- con rito sommario di cognizione ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (art. 17 D. Lgs. 150/2011)
- Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ex art. 5 d. lgs. 150/2011
- Non necessaria la presenza del difensore
- Appello?

CONVALIDA al Tribunale ordinario

- Del provvedimento di accompagnamento emesso dal Questore

(art. 20 co 11 richiama l'art. 13 co 5 bis T.U. 286/98)

TRATTENIMENTO?

ART. 20 – bis

Accompagnamento coattivo se la persona è sottoposta a procedimento penale pendente

- Richiamate le norme per la concessione del nulla osta di cui al T.U. 286/98 (art. 13 co 3, co 3-bis, co 3-ter, co 3-quater e co 3-quinquies)

Divieto di reingresso

nei casi di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
o di sicurezza pubblica

- Non superiore a 10 anni (sicurezza di St.)
- Non superiore a 5 anni negli altri casi
- DOMANDA DI REVOCA (art. 20 co 13)

VIOLAZIONE DEL DIVIETO

- delitti ex art. 20 co 14 puniti con la reclusione sostituibile dal giudice con misura di allontanamento immediato (20 co 11 con convalida) e divieto di reingresso la cui violazione comporta delitto più grave punito ex art. 20 co 15
- RITO DIRETTISSIMO + nuovo allontanamento immediato, salvo adozione di sanzione sostitutiva

MISURE DI SICUREZZA

- Art. 235 c.p.
- Art. 312 c.p.
- Art. 86 d.p.r. 309/90